



**COMUNE DI CEDRASCO**  
PROVINCIA DI SONDRIO

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO**  
**SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI**  
**DI DEL COMUNE DI CEDRASCO**

Approvato con delibere del Consiglio Comunale  
n. 3 del 30 gennaio 2007 e n. 15 del 11 maggio 2007

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni sono finalizzate a disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali ubicate sul territorio comunale di Cedrasco, come di seguito elencate:

### **1. tratto da Cedrasco alla località Arale**

Tale strada appartiene alla III<sup>a</sup> classe di transitabilità inizia dal paese di Cedrasco (via Roma nei pressi del civico n. 11) e termina a quota 1600 dopo il maggengo Arale dove c'è la barriera di chiusura ed inizia la strada Arale – Caprarezza e comprende inoltre le seguenti diramazioni:

1. tratto di collegamento alla località Nigoletti;
2. tratto di collegamento alla località Foppe;
3. tratto di collegamento alla località Bratta;
4. tratto di collegamento alla località Bugli;
5. tratto di collegamento alla località Campelli;
6. tratto di collegamento località Quatelli;
7. tratto di collegamento alla località Fontane del Comune di Caiolo;
8. tratto di collegamento al Capitello Votivo in località Arale.

### **2. tratto dalla località Arale alla località Caprarezza**

Tale strada appartiene alla III<sup>a</sup> classe inizia dopo la località Arale (dove c'è la barriera di chiusura) e termina in località Casera di Caprarezza.

Le strade agro-silvo-pastorali sono di proprietà pubblica e vengono con il presente atto riconosciute di "pubblica utilità".

## **Art. 2 Soggetto gestore**

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è il Comune di Cedrasco qui di seguito denominato semplicemente Proprietario.

### **Art. 3 Chiusura con cartello**

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà.

### **Art. 4 Chiusura con barriera**

Viene attuata solo all'inizio della tratta di strada Arale - Caprarezza. La barriera dovrà rimanere chiusa in quanto la strada agro-silvo-pastorale Arale-Caprarezza, si sviluppa in ambiti di rilevanza ambientale e faunistica, meritevole di particolare tutela. Il transito con automezzi sarà consentito esclusivamente per esigenze legate al trasporto di materiale per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, per interventi di manutenzione forestale, difesa del suolo e del soprassuolo forestale, per esigenze legate all'alpeggio ed alla gestione di eventuali strutture turistico-ricettive. Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

L'autorizzazione al transito rilasciata per esigenze di alpeggio abilita alla guida dei mezzi autorizzati unicamente il caricatore, coniuge, figli e dipendenti regolarmente assunti. Non potranno comunque transitare neanche in qualità di passeggeri persone diverse da quelle prima indicate.

### **Art. 5 Ordinanza di chiusura.**

Il Sindaco o il Responsabile del Servizio Tecnico, nel rispetto delle rispettive competenze, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, condizioni meteorologiche ecc, dovranno tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

### **Art. 6 Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulla strada agro-silvo-pastorale non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito, sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

### **Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al soggetto delegato al rilascio dei permessi, che sarà individuato dalla Giunta Comunale.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

### **Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà **entro 5 giorni** dalla presentazione della domanda qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a. l'intestatario del permesso;
- b. l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà e/o in disponibilità del richiedente con l'indicazione del numero di targa, marca e modello.

Il permesso abilita alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo;

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore sino alla località Arale in deroga al divieto di circolazione:

A1) residenti e/o proprietari o affittuari di beni immobili ubicati in Comune di Cedrasco e nei casi di strade di privati dichiarate di pubblica utilità i proprietari dell'infrastruttura;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco e funghi debitamente documentate e autorizzate;

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate, attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 .

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, escursioni turistico culturalie – visitazione ai luoghi di interesse storico-paesaggistico.

F1) soggetti diversamente abili.

### **Art. 9 Registro permessi**

La Proprietà provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato. Analogamente procederanno i soggetti delegati al rilascio dei permessi.

### **Art. 10 Mezzi autorizzati al transito**

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 11 Limiti di transito**

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali che di seguito viene indicata:

Classe di transitabilità <sup>1</sup>	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1		
					Fondo naturale	Fondo stabilizzato	
<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	<i>250</i>	<i>3,5<sup>2</sup></i>	<i>&lt;10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5<sup>4</sup></i>	<i>&lt;12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i>&lt;14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>&gt;14</i>	<i>&gt;16</i>	<i>&gt;25</i>	<i>&lt;6</i>

### Art. 12 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, le Proprietà potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli.

In particolare, nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza **A1, A2, A3 e C1** di cui al precedente art.8, le Proprietà potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 16.

### Art. 13 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, del Comune di Cedrasco, nonché dei Comuni interessati (Fusine e Caiolo) e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie

2. La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità

3-4 Comprensivo di banchina 0.5 m

Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

#### **Art. 14 Sanzioni**

Chiunque transiti senza l'autorizzazione di cui al presente regolamento e chiunque operi contraffazione, alterazione modifica o correzione dei permessi rilasciati è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00;

chiunque ometta di esporre il permesso di circolazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 25,00 ad €. 75,00;

chiunque transiti su dette strade agro-silvo-pastorali quando vi è ordinanza di divieto di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla relativa ordinanza sindacale che verrà adeguatamente esposta;

chiunque violi le altre norme del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

#### **Art. 15 Periodo di validità delle autorizzazioni**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare ad eccezione della categoria **A1 di validità illimitata**;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A (ad esclusione dell'A1), B, F1 il permesso di transito può **avere validità variabile fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio**;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C il permesso di transito può avere validità **pari alla durata dei lavori** ;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D ed E il permesso di transito **può avere validità giornaliera, di tre giorni oppure fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio**;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

### **Art. 16 Polizza fidejussoria**

La Proprietà competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

### **Art. 17 Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

### **Art. 18 Competizioni**

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

### **Art. 19 Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

### **Art. 20 Danni**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà da qualsiasi responsabilità.

### **Art. 21 Manutenzione**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà. A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo dei permessi di transito da versare da ogni soggetto autorizzato e/o di eventuali esenzioni, sarà annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, in base ad una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

### **Art. 22 Convenzione**

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione, ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

### **Art. 23 Classificazione**

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana Valtetellina di Sondrio sentito il Comune di Cedrasco.

Ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

#### **Art. 24 Giornata delle strade**

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile o estivo e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 25 Controlli**

L'ufficio tecnico comunale effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino. Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17, 19 e 21.

#### **Art. 26 Norma finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.

#### **Allegati:**

**CARTOGRAFIA REDATTA DALLA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO IN SEDE DI CENSIMENTO V.A.S.P. DENOMINATA “CARTOGRAFIA DI VIABILITA' RELATIVA AI COMUNI DI COLORINA - FUSINE - CEDRASCO”;**